



comune di
PRATO

Bando per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione - anno 2017

Visto la Legge n. 431 del 09/12/1998;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05/12/2013;

Vista la Deliberazione n. 414 del 10/05/2016 della Giunta Regionale della Toscana;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1403 del 29/05/2017

La Dirigente del Servizio Sociale e Rapporti con S.D.S.
rende noto

che a partire dalle ore **12,00** del giorno **5 giugno 2017** fino alle ore **12,00** del giorno **4 luglio 2017** compreso, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per richiedere il contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione.

Art. 1

Requisiti

A pena di esclusione, possono partecipare i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente bando (05/06/2017), sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Al presente bando possono partecipare anche i cittadini di altri Stati o apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno (D.lgs. 286/98) e residenti senza interruzioni da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana (art. 11, comma 13, Decreto Legge n. 112/2008, convertito in legge dalla Legge n. 133/2008);
2. essere residente nel Comune di Prato e nell'immobile per il quale si richiede il contributo;
3. non essere conduttore di un contratto di locazione di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili);
4. non essere titolare, lo stesso richiedente ed i componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero.

Sono fatti salvi i seguenti casi:

- titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione legale;
- titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione, su alloggio indisponibile causa l'inagibilità dello stesso (da certificarsi da parte dell'autorità competente) ovvero titolarità pro-quota di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione dei quali sia documentata la non disponibilità.

ATTENZIONE: I cittadini di paesi aderenti all'Unione Europea (con esclusione dell'Italia) ed i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda la certificazione delle autorità competenti del Paese di origine oppure del consolato o ambasciata del Paese di origine, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese.

In mancanza di tale certificazione al momento della presentazione della domanda, la stessa domanda sarà accolta con riserva, ma la certificazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione della domanda stessa, entro e non oltre **10/08/2017**, presso lo Sportello SPAC (Sportello di supporto e di assistenza amministrativa) in Via Roma 101, aperto nei giorni del lunedì e giovedì dalle ore **14,00** alle ore **16,30** e martedì, mercoledì e venerdì dalle ore **9,00** alle ore **12,45**.

I titolari di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione anche pro-quota (cioè chi possiede una quota di diritti reali di proprietà di un alloggio) o i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale dovranno dimostrare l'indisponibilità dell'alloggio.

Per “**indisponibilità**”, ai fini del presente bando, si intende:

- impossibilità di abitarvi in quanto l'alloggio è stato assegnato al coniuge in sede di separazione legale; nella domanda dovranno essere indicati: gli estremi della registrazione dell'omologa o della separazione nonché il Tribunale che ha sancito la separazione, ed il Comune dove è ubicato l'immobile;
- impossibilità di abitarvi in quanto l'alloggio è in condizione tale da risultare inagibile sulla base della certificazione rilasciata dell'autorità competente;
- in caso di titolarità pro-quota di diritti reali di proprietà su immobile ad uso abitativo, lo stesso immobile risulta stabilmente abitato da altro titolare di diritto reale di proprietà; tale circostanza deve essere dimostrata con la dichiarazione che attesti la residenza anagrafica nell'alloggio di altro soggetto e la presentazione della documentazione (da allegare alla domanda di contributo) attestante la titolarità del diritto reale del soggetto occupante.

L'indisponibilità deve essere dichiarata nella domanda, a pena di esclusione, specificandone una o più delle suddette cause.

Per i cittadini comunitari (ad eccezione dei cittadini italiani) ed extracomunitari, **l'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio ubicato all'estero** deve essere rilasciata dalle autorità competenti del Paese di origine, oppure dal consolato o ambasciata del Paese di origine, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge. In mancanza di tale attestazione al momento della presentazione della domanda, la stessa domanda sarà accolta con riserva, ma l'attestazione dovrà essere presentata, **a pena di esclusione**, entro e non oltre **10/08/2017**, presso lo Sportello SPAC (Sportello di supporto e di assistenza amministrativa) in Via Roma 101, aperto nei giorni del lunedì e giovedì dalle ore **14,00** alle ore **16,30** e martedì, mercoledì e venerdì dalle ore **9,00** alle ore **12,45**.

Sono esclusi, dal richiedere al proprio Paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parti di esse, i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per “asilo politico”, “protezione sussidiaria” e “motivi umanitari”.

Gli status di “asilo politico”, “protezione sussidiaria” e “motivi umanitari” devono essere certificati nei relativi titoli di soggiorno da allegare alla domanda.

In caso di presenza nel nucleo familiare di componenti titolari di diritti reali di proprietà, anche pro-quota, su alloggi inagibili ubicati in Italia, nella domanda di contributo dovranno essere dichiarati i dati identificativi dell'attestazione di inagibilità (il Comune dove è ubicato l'immobile e gli estremi dell'atto di inagibilità); in mancanza della suddetta attestazione, la domanda sarà accolta con riserva al momento della presentazione, ma la stessa domanda dovrà essere integrata successivamente (con la dichiarazione dei dati o la presentazione della copia dell'attestazione di inagibilità), **a pena di esclusione**, entro e non oltre **10/08/2017**, presso lo Sportello SPAC (Sportello di supporto e di assistenza amministrativa) in Via Roma 101, aperto nei giorni del lunedì e giovedì dalle ore **14,00** alle ore **16,30** e martedì, mercoledì e venerdì dalle ore **9,00** alle ore **12,45**.

5. non essere titolare, assieme ai componenti del proprio nucleo familiare, di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore ad Euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa (per bene registrato si intende ogni bene iscritto in un Pubblico Registro, ad esempio: motocicli, navi, barche, aeromobili, camper, ecc. il cui valore complessivo non deve superare Euro 25.000,00). In caso di possesso di beni mobili di valore superiore a Euro 25.000,00, necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa, occorre indicare il documento di registrazione, l'attività svolta, il luogo, la denominazione e la sede legale.
6. essere titolare di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio, di proprietà privata o pubblica, corrispondente alla propria residenza anagrafica e regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'Imposta di Registro o assoggettato all'applicazione della “cedolare secca” ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 23 del 14/03/2011.
7. essere in possesso di certificazione che attesti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) – calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni - non superiore

a Euro 28.301,02. In mancanza della suddetta certificazione ISE, dovrà essere prodotta, ai sensi del citato DPCM n. 159/2013, la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), necessaria per la determinazione dell'ISE e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). La DSU deve essere prodotta entro e non oltre la data di scadenza del Bando (ore **12,00** del giorno **04/07/2017**), a pena dell'inammissibilità della domanda di concessione del contributo integrativo del canone di locazione.

8. rientrare in una delle seguenti fasce sulla base dei valori ISE e ISEE, dell'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE:

Fascia "A":

- valore ISE uguale o inferiore all'importo di Euro 13.049,14 (corrispondente a due pensioni minime INPS – Tabella B allegato 4 Circolare INPS n. 8 del 17/01/2017);
- incidenza del canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B":

- valore ISE compreso tra l'importo di Euro 13.049,14 e l'importo di Euro 28.301,02;
- incidenza del canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00;

9. non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L'eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nel corso dell'anno 2017 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dalla effettiva disponibilità dell'alloggio;
10. non essere conduttore di un contratto di locazione di un alloggio a "canone calmierato" realizzato con contributi pubblici;
11. non aver ottenuto altri benefici pubblici assegnati da qualunque ente e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo, compreso i contributi previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1088/2011 relativi alla prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità. L'eventuale ricevimento dei suddetti benefici nel corso dell'anno 2017 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo.

Art. 2

Criteri per la determinazione del reddito e canone di locazione di riferimento

1. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento della presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi del DPCM n. 159/2013.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

2. **In caso di ISE pari a zero oppure inferiore al canone di locazione**, il richiedente deve dichiarare le proprie fonti di sostentamento economico che possono derivare da un'assistenza da parte dei Servizi sociali del Comune, oppure da fonti di sostentamento del proprio nucleo familiare che non risultino dalla D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica); in questo caso il richiedente dovrà dichiarare in modo dettagliato le specifiche fattispecie, **a pena di esclusione**.

Qualora la fonte di sostentamento derivi da redditi di attività lavorativa di uno o più componenti del nucleo familiare, iniziata successivamente all'anno solare considerato nella DSU presentata, è necessario produrre, a **pena di esclusione**, la copia dell'ultima busta paga o la documentazione della ditta attestante lo stipendio mensile corrisposto.

Nel caso in cui il soggetto dichiarati di ricevere sostegno economico da parte di una persona fisica (es.: figli, genitori, parenti, amici), deve allegare alla domanda, **a pena di esclusione**, la dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico (alla dichiarazione, contenente i dati anagrafici, le modalità, la finalità e la quantificazione economica dell'aiuto prestato, dovranno essere allegati obbligatoriamente la copia fotostatica di un documento valido d'identità e la copia della dichiarazione dei redditi o di certificazione equipollente dello stesso soggetto che presta l'aiuto.).

Nel caso in cui il soggetto dichiarati di ricevere sostegno economico da parte di enti, associazioni e/o soggetti diversi da persona fisica, differenti dal Comune di Prato, dovrà indicare i dati dell'ente o dell'associazione (denominazione, recapito, referente dell'ente/associazione) nonché la somma

devoluta ed allegare alla domanda, a **pena di esclusione**, la certificazione dell'ente o associazione attestante gli aiuti economici erogati.

Nel caso in cui la fonte di sostentamento provenga da persona fisica, in alternativa alla presentazione della dichiarazione dei redditi o di certificazione equipollente, nella dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico potrà essere fatto riferimento, laddove rilasciata dall'INPS, al possesso dell'attestazione ISEE che sarà acquisita d'ufficio, ai fini della verifica del suddetta entità sostenibile.

Le fonti di sostentamento devono risultare di entità sostenibile da parte di chi presta l'aiuto economico.

3. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato, o da successivo atto modificativo del contratto, al netto degli oneri accessori.
4. Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposte dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio.
5. In caso di residenza di più nuclei familiari in uno stesso alloggio, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 3 Nucleo familiare

Il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello determinato in base al D.P.C.M. n. 159/2013 e alle relative disposizioni attuative.

Nella domanda di partecipazione, se sono presenti nel nucleo familiare, dovranno essere indicati:

- il numero delle persone ultrasessantacinquenni;
- il numero dei soggetti portatori di handicap grave (come definiti dall'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) o di soggetti e/o soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%);
- nucleo familiare composto esclusivamente da un solo genitore con minori a carico;
- componenti separati legalmente dal coniuge.

Art. 4

Termini e modalità di presentazione della domanda - formazione delle graduatorie - ricorsi

1. La domanda dovrà essere presentata unicamente on line – secondo la procedura indicata sul sito internet istituzionale del Comune di Prato (www.comune.prato.it) - dalle ore **12,00** del giorno **05/06/2017** fino alle ore **12,00** del giorno **04/07/2017**.

Il richiedente può avvalersi del servizio gratuito di facilitatori, messo a disposizione dal Comune di Prato presso la sede del Servizio Sociale e Rapporti con S.D.S. in Via Roma n. 101, (sportello SPAC), ovvero rivolgersi ai sindacati degli inquilini e assegnatari (SICET, SUNIA) che si sono resi disponibili ad effettuare il servizio per i loro iscritti, ovvero rivolgersi ai CAAF convenzionati con il Comune di Prato che svolgeranno il servizio di assistenza alla compilazione sempre con modalità telematica. L'elenco dei CAAF convenzionati è presente nel promemoria del bando ed è disponibile sul sito internet del Comune di Prato e presso l'URP Multiente.

In alternativa il soggetto richiedente può presentare la domanda on line in forma autonoma attraverso l'attivazione e l'utilizzo della propria carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dotato di lettore smart-card e seguendo la procedura indicata sul sito internet istituzionale del Comune di Prato (www.comune.prato.it).

L'accesso al servizio di facilitazione avviene previo appuntamento, chiamando il numero verde **800574111**, attivo a partire dal giorno **05/06/2017** con operatori nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore **15,00** alle ore **17,00** e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore **9,00** alle ore **13,00** ovvero presentandosi di persona presso la sede del Servizio Sociale e Rapporti con S.D.S. in orario di apertura al pubblico nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore **9,00** alle **13,00** e dalle ore **15,00** alle ore **17,00**, a partire dal **05/06/2017**.

La domanda on line viene protocollata automaticamente dal sistema informatico e non è pertanto necessario presentarla all'Ufficio Protocollo. La domanda presentata autonomamente dal richiedente tramite la propria carta CNS non necessita di firma.

2. Al momento della presentazione, la domanda, a pena della sua improcedibilità, deve essere correttamente compilata nonché corredata dei documenti obbligatori indicati al successivo punto 3. Sono fatti salvi i casi di accoglimento della domanda con riserva, così com'è previsto all'art. 1 punto 4. e al successivo punto 5. dell'art. 4 del presente bando.
3. I documenti obbligatori, da allegare scansionati alla domanda, al momento della sua presentazione, sono :
 - copia fotostatica del documento valido di riconoscimento del richiedente;
 - copia integrale del contratto di locazione regolarmente registrato;
 - copia dell'attestazione del pagamento annuale dell'Imposta di Registro. In alternativa alla copia dell'attestazione del pagamento dell'Imposta di Registro, deve essere presentata la copia della comunicazione del proprietario dell'alloggio in cui attesta la sua scelta relativamente all'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 23 del 14/03/2011;
 - copia del permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno se il cittadino è extracomunitario o apolide. Se il cittadino extracomunitario o apolide è soggiornante in Italia da 10 anni o in Toscana da 5 anni, dovrà elencare tutti i Comuni di residenza ai sensi dell'art. 1 punto 1. del presente bando. Non è necessaria l'elencazione per chi risiede ininterrottamente nel Comune di Prato da almeno 5 anni;
 - copia dell'ultima busta paga o documentazione della ditta attestante lo stipendio mensile corrisposto, qualora uno o più componenti del nucleo familiare abbiano iniziato a lavorare successivamente all'anno solare considerato nella DSU presentata, così com'è previsto all'art. 2 punto 2 del presente bando;
 - documentazione dei soggetti/enti che prestano l'aiuto economico in caso di ISE uguale a zero oppure inferiore al canone di locazione, così com'è previsto all'art. 2 punto 2 del presente bando;
 - **documentazione** che, in caso di titolarità pro-quota di diritti reali di proprietà su abitazione ubicata in Italia, attesti che la persona che vi risiede è titolare di diritto reale pro-quota sulla stessa abitazione.
4. La mancata compilazione delle dichiarazioni e/o degli allegati obbligatori rende improcedibile la domanda che di conseguenza non verrà prodotta, né protocollata. Pertanto la domanda non sarà presente nelle graduatorie in quanto non portata a conclusione.
5. Se la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) non risulta prodotta entro il termine di scadenza del bando (**ore 12,00 del giorno 04/07/2017**), la domanda verrà esclusa e non potrà essere sanata in sede di ricorso.

In attesa del rilascio dell'attestazione ISEE da parte dell'INPS, la domanda è accolta con riserva; in caso di ISE pari a zero o inferiore al canone di locazione, il richiedente, entro e non oltre **10/08/2017, a pena di esclusione**, dovrà integrare la domanda con le dichiarazioni e la documentazione relative alle proprie fonti sostentamento, così com'è previsto all'art. 2 punto 2 del presente bando.

Le suddette integrazioni sulle fonti di sostentamento dovranno essere presentate presso la sede del Servizio Sociale e Rapporti con S.D.S. nei giorni del lunedì e giovedì dalle ore **14,00** alle ore **16,30** e martedì, mercoledì e venerdì dalle ore **9,00** alle ore **12,45**.
6. Può essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare. Qualora più componenti del medesimo nucleo familiare presentino domanda, può essere accolta solo la prima in ordine di protocollo generale del Comune, tra quelle rispondenti ai criteri del bando e regolari in ogni loro parte.
7. Il Comune provvede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza, la regolarità e la rispondenza ai criteri del bando; successivamente procederà alla stesura delle graduatorie provvisoria e definitiva degli ammessi e alla redazione dell'elenco degli esclusi.

I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nelle graduatorie distinti in fascia "A" e fascia "B" (art. 1 punto 8. del presente bando) sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE, in ordine decrescente della percentuale di incidenza e tenendo conto delle priorità indicate al successivo punto 8.

Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, saranno arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali.

Si precisa che in caso di parità si procederà a sorteggio.

I concorrenti ammessi ed esclusi saranno identificati con numero di protocollo.

8. Ai richiedenti i cui nuclei familiari si trovino in una o più delle seguenti condizioni di priorità sarà attribuito n. 1 (uno) punto per ogni condizione:

- presenza di uno o più componenti ultrasessantacinquenni;
- presenza di soggetti portatori di handicap grave (come definiti dall'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) e/o di soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%);
- nucleo familiare composto esclusivamente da un solo genitore con minori a carico.

I punteggi sono cumulabili tra di loro.

9. **La graduatoria provvisoria e l'elenco provvisorio degli esclusi** saranno pubblicati dal **31/07/2017** al **10/08/2017** all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune, presso l'URP Multiente (Corso Mazzoni, 1, ingresso in Piazza del Comune,9) e ne verrà data notizia attraverso i più diffusi quotidiani locali.

10. Avverso la graduatoria provvisoria e l'elenco degli esclusi, è possibile **presentare ricorso** dal **31/07/2017** al **10/08/2017**, presentando la documentazione cartacea presso lo Sportello SPAC (Sportello di supporto e di assistenza amministrativa) in Via Roma 101, aperto nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore **14,00** alle ore **16,30** e martedì, mercoledì e venerdì dalle ore **9,00** alle ore **12,45**. In sede di ricorso, i richiedenti che potranno sanare e/o perfezionare la domanda possono integrare la stessa con i documenti o le dichiarazioni mancanti.

11. I ricorsi saranno esaminati dalla Commissione comunale alloggi, costituita da un funzionario del Comune di Prato, un'assistente sociale, un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli inquilini e degli assegnatari maggiormente rappresentative (SICET, SUNIA).

La stessa Commissione procede all'approvazione della graduatoria definitiva degli ammessi e dell'elenco degli esclusi.

12. **La graduatoria definitiva e l'elenco definitivo degli esclusi** saranno pubblicati in data **11/09/2017**, all'Albo Pretorio del Comune, sul sito Internet del Comune e presso l'URP Multiente (Corso Mazzoni,1, ingresso in Piazza del Comune,9).

Art. 5

Entità del contributo

Il pagamento dei contributi avviene fino ad esaurimento delle risorse disponibili con il seguente ordine di priorità:

- 1) contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- 2) contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

Il contributo massimo (di seguito "contributo teorico") è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE:

- a) per la fascia "A" di cui all'art. 1 del presente Bando, il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
- b) per la fascia "B" di cui all'art. 1 del presente Bando, il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

Nel caso in cui le risorse finanziarie assegnate dalla Regione non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserva di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse; inoltre è facoltà del Comune non destinare risorse alla fascia "B". La collocazione nella graduatoria, pertanto, non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Art. 6

Modalità di pagamento del contributo

1. Il Comune provvede alla liquidazione del contributo in un'unica soluzione, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
2. Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di locazione: gli aventi diritto devono presentare, a partire dal **02 gennaio 2018** e non oltre il termine perentorio del **31 gennaio 2018** compreso, attestazione del pagamento del canone di locazione riferita all'anno 2017. Tale attestazione dovrà essere rilasciata dal proprietario dell'immobile con allegata copia fotostatica di un valido documento d'identità dello stesso proprietario. Laddove gli immobili oggetto del contributo fossero più di uno, dovranno essere presentate le necessarie attestazioni dei proprietari con le rispettive copie fotostatiche dei documenti d'identità degli stessi proprietari. La modulistica per l'attestazione dell'avvenuto pagamento sarà disponibile sul sito internet del Comune di Prato, seguendo il percorso: Canali tematici – Sanità e Sociale – Casa: agevolazioni e contributi – bando annuale contributo per l'affitto oppure sarà disponibile presso l'Urp Multiente: Corso Mazzoni 1 (ingresso da Piazza del Comune, 9). L'attestazione di cui al presente comma dovrà essere presentata allo Sportello SPAC, nella sede di Via Roma n. 101 presso il Servizio Sociale e Rapporti con S.D.S., nei giorni del lunedì e giovedì dalle ore **14.00** alle ore **16.30** e martedì, mercoledì e venerdì dalle ore **9.00** alle ore **12.45**.
3. Il contributo è corrisposto solo se la documentazione di cui al punto 2. del presente articolo sia presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio 2018.
4. Il contributo minimo corrisposto sarà di Euro 50,00 per tutti gli importi superiori a ZERO e compresi entro Euro 50,00.
5. Nel caso in cui si accerti che il canone di locazione pagato è diverso da quello dichiarato si procede nei seguenti modi:
 - a) per i canoni pagati in misura superiore, non si dà luogo a revisione della graduatoria degli ammessi e dei non ammessi e del relativo contributo;
 - b) per in canoni inferiori a quanto dichiarato, il contributo da assegnare è calcolato sulla base del reale canone di locazione pagato.

In caso di morosità, l'Amministrazione può prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori siano erogati al proprietario dell'alloggio solo se quest'ultimo, con dichiarazione espressa a cui dovrà essere allegata la copia fotostatica di un valido documento d'identità, dichiara che l'erogazione del contributo effettivamente spettante al conduttore, soddisfa le sue istanze relativamente al pagamento del canone per l'anno 2017.

La morosità non deve superare due mensilità del canone di locazione, pena la mancata erogazione del contributo.

Art. 7

Casi particolari

1. In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base dell'avvenuto pagamento dei canoni di locazione è assegnato agli eredi ascendenti o discendenti in linea retta del beneficiario.
Per gli eredi il termine previsto al punto 2 dell'art. 6 del presente bando è prorogato di ulteriori 30 giorni.
2. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso comune, il contributo è assegnato solo dopo aver verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il contributo teorico stimato per la collocazione in graduatoria.
3. In caso di trasferimento in altro Comune, è possibile assegnare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.
4. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stato risolto anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza non per causa di morosità, il richiedente dovrà attestare la cessazione anticipata del contratto di locazione, producendo idonea documentazione.

5. In caso di impossibilità motivata a produrre l'attestazione di pagamento del canone di locazione rilasciata dal proprietario dell'immobile oggetto di locazione (a sensi del punto 2. dell'art. 6 del presente bando), il conduttore dovrà produrre le ricevute di pagamento, in regola con l'imposta di bollo, o copia dei bonifici bancari effettuati in favore del proprietario.

Art. 8

Autocertificazione, controlli e sanzioni

1. La verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate è effettuata a campione dall'Amministrazione comunale (art. 71 del DPR 455/2000). Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, il dichiarante decade dalla concessione del contributo, è denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del DPR 455/2000).
L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione comunale provvede a revocare il contributo stesso.
2. L'Amministrazione esegue controlli sui dati contenuti nelle autocertificazioni, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e altri uffici pubblici competenti. Inoltre l'Amministrazione comunale invia gli elenchi degli aventi diritto al contributo alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti.
3. Tutti i dati comunicati dai richiedenti sono trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.

Art. 9

Informazioni e ritiro delle domande

Il bando e la relativa modulistica, ad eccezione della domanda che dovrà essere presentata unicamente on line, sono disponibili presso:

- il sito internet del Comune di Prato (www.comune.prato.it);
- URP Multiente: Corso Mazzoni 1 (ingresso in Piazza del Comune, 9), numero verde 800 058 850 e telefono 0574/1836096
Orario: lunedì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
- Servizio Sociale e Rapporti con S.D.S. in orario di apertura al pubblico nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00, a partire dal 05/06/2017.
I suddetti orari, nei mesi di luglio ed agosto, potranno subire variazioni: consultare il sito internet del Comune di Prato (www.comune.prato.it).

Art. 10

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge 431/1998 al D.P.C.M. 159/2013, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 414/2016.

Eventuali modifiche al bando saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Prato: www.comune.prato.it

Il Responsabile del Procedimento e del trattamento dei dati è la Dott.ssa Laura Zaupa del Servizio Sociale e Rapporti con S.D.S

Prato il 05/06/2017

La Dirigente del Servizio Sociale e Rapporti con S.D.S
Dott.ssa Rosanna Lotti